



**Azienda Regionale
per il Diritto
Allo Studio Universitario**

Via San Francesco, 122
35121 – Padova
Tel. 0498235611
Fax 0498235663
P.IVA 00815750286

esu@esu.pd.it
esu@cert.esu.pd.it
www.esupd.gov.it

ESU di PADOVA

*Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Via San Francesco, 122 – 35121 Padova*

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio di Data Protection Officer (DPO)



PREMESSA

ESU di Padova è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita con L.R. del Veneto n. 8/1998, preposta dalla Regione Veneto alla gestione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario di cui al DPCM 9.4.2001, al D.Lgs. n. 68/2012 (per quanto applicabile), e alla DGR annuale sul DSU, come recepito nei bandi di concorso.

I principali interventi per il DSU riguardano: servizio ristorazione, alloggio, borse di studio, sussidi straordinari.

Alcuni servizi sono destinati a tutti gli studenti (ristorazione) ma con tariffe differenziate, in relazione ai requisiti posseduti; altri servizi (alloggio, borse di studio, sussidi, contributi mobilità internazionale) sono invece diretti solo agli studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito previsti delle norme.

Gli studenti universitari (che comprendono anche quelli dei Conservatori e Scuole superiori mediatori Linguistici) che afferiscono all'Azienda Regionale per il DSU di Padova (d'ora in poi denominata ESU) sono complessivamente circa 70.000.

Per le proprie finalità istituzionali ESU tratta i dati personali (comuni, particolari, giudiziari) del proprio personale, degli studenti e delle altre tipologie di utenti che accedono ai servizi ESU.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all'art. 37 comma 1, lett. a), prevede obbligatoria la figura del Data Protection Officer (DPO) – Responsabile della protezione dei dati, nel caso in cui il trattamento venga effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico.

In considerazione del fatto che si richiede al DPO:

- di essere una figura indipendente e autonoma, dotata di eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- di non ricoprire ruoli gestionali all'interno dell'Azienda;
- di possedere una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;

ESU, verificata l'assenza di personale all'interno della propria organizzazione dotato delle succitate caratteristiche, ha deciso di affidare a terzi il servizio di Data Protection Officer.

ART 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di *Data Protection Officer (DPO)*.
2. In particolare si richiede l'individuazione di professionista idoneo a ricoprire l'incarico di DPO (Data Protection Officer) dell'ESU per lo svolgimento delle funzioni previste ex artt. 37 e 39 del GDPR.
3. Nello specifico il DPO dovrà:
 - a) informare e fornire adeguata consulenza/pareri al Titolare del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi derivanti dal Regolamento;
 - b) supportare il Titolare e team dei suoi collaboratori nelle attività connesse al trattamento dei dati personali (es registro attività di trattamento; eventuali DPIA);
 - c) verificare l'osservanza del GDPR e promuovere la cultura della privacy, della sensibilizzazione e della formazione del personale coinvolto nel trattamento dati;
 - d) fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali anche in caso di verifiche ispettive;
 - e) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
 - f) fornire suggerimenti per ambiti di miglioramento;
 - g) informare con periodicità annuale l'organo di vertice circa lo stato di compliance al GDPR;
 - h) partecipare, qualora specificatamente richiesto da ESU, ad incontri e riunioni presso la sede di ESU, con periodicità almeno trimestrale e comunque per un monte ore complessivo non inferiore a 15 ore annue.
4. Al DPO compete anche attività di formazione ai dipendenti finalizzata al trasferimento di conoscenze di carattere giuridico/organizzativo necessarie per approcciare correttamente gli adempimenti imposti dal GDPR, con previsione di un modulo dedicato.
5. L'attività di formazione, è quantificata in due mezze giornate da 4 ore ciascuna di formazione



all'anno, per un totale di 6 mezze giornate, che potranno essere in presenza o on line, comprensiva di materiale didattico adeguato e di eventuale test finale d'apprendimento.

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di **tre anni** a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. **Il valore complessivo presunto a base di gara per i tre anni, comprensivo di ogni onere previsto per legge incluso CPA 4%, IVA esclusa, ammonta ad euro 16.500,00.**
3. ESU di Padova si riserva la possibilità di rinnovare il contratto di 2 anni per un importo stimato di € 11.000,00 al netto di iva, alle medesime condizioni contrattuali.
4. L'Affidatario acquisisce l'obbligo di eseguire le integrazioni disposte da ESU, purchè esse non superino il 20% del valore iniziale del contratto, a fronte del solo pagamento dei maggiori servizi eseguiti, senza potere sottrarsi a tale obbligo, per un importo stimato di € 3.300,00 al netto di iva.
5. L'importo stimato complessivo, comprensivo di eventuale rinnovo e aumento del 20% è di € 30.800,00 al netto di iva;
6. **L'importo del contratto è il risultato comunque dell'esito della Trattativa Diretta avviata sulla piattaforma del MEPA e sarà quello offerto dalla Ditta.**
7. I costi per la sicurezza sono valutati in €. 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Affidatario s'impegna a comunicare ad ESU il nominativo del Referente principale cui ESU potrà fare riferimento per qualsiasi problematica o necessità inerenti i servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Affidatario potrà avvalersi di consulenti o collaboratori per la perfetta esecuzione del servizio affidato, da intendersi integralmente remunerato con il corrispettivo contrattuale aggiudicato in sede di gara.
3. L'Affidatario è tenuto, altresì, a garantire la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, secondo quanto puntualmente definito all'art. 1 del presente capitolato, a fare data dalla stipula del contratto.
4. L'Affidatario s'impegna a garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto intervenendo sia da remoto che direttamente on-site, se necessario, riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere, dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da ESU;
5. L'Affidatario s'impegna altresì a tenere costantemente aggiornato il Direttore Esecutivo del Contratto sull'andamento delle attività svolte, relazionando mediante report sullo stato di avanzamento delle attività di cui al presente Capitolato.

ART. 4 - ONERI E COSTI

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara.
3. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto. In tale caso gli eventuali maggiori oneri resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ESU, assumendone ogni relativa spesa.
4. Sono a carico dell'Affidatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari.
5. Il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Allegato A - Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette ad IVA, è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR del 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 1,



lett. b) della Tariffa Parte seconda dello stesso decreto. Spetta all'Affidatario dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del valore contrattuale del Servizio, oggetto dell'appalto, verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura semestrale.
2. La fattura potrà essere emessa con cadenza annuale, a consuntivo, previo accertamento, da parte di ESU della regolare esecuzione delle attività svolte di cui all'art. 1 comma 4 del presente capitolato.
3. Le fatture dovranno essere intestate a:
ESU di Padova
Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD
Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR
Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286
Ciascuna fattura dovrà recare l'indicazione della tranche di riferimento.
4. Le fatture devono essere emesse in regime di scissione dei pagamenti essendo ESU soggetto al regime dello **Split Payment**, ex art. 17 ter del DPR del 26.10.1972 n. 633.
5. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012 n. 192.
6. Le fatture da indirizzarsi a ESU devono essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
7. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'Affidatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara (CIG) riportato in intestazione.
8. ESU non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche prive di CIG.
9. Dopo il primo anno, la Ditta potrà richiedere l'aggiornamento prezzi una volta all'anno a valere sul periodo successivo, utilizzando come parametro l'indice ISTAT FOI per le famiglie operai e impiegati.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. A pena di nullità, è vietato all'Affidatario cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d'ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.

ART. 7 - PENALI

1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio di cui al presente Capitolato.
2. Per mancato rispetto delle citate condizioni s'intende il mancato svolgimento e /o parziale svolgimento o ritardo dell'esecuzione di una o più attività previste all'art. 1 comma 4 del presente capitolato e comunque qualunque disservizio non giustificato e/o approvato da ESU.
3. Le penali potranno essere detratte dalle fatture emesse.
4. In caso di mancato svolgimento e /o di svolgimento parziale o ritardo di una o più attività previste nel presente capitolato, sarà applicata una penale che, in relazione alla gravità dell'inadempimento, sarà di **€ 200,00**.
5. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento da parte del RUP, su proposta del DEC, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici (15) giorni dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà all'Affidatario la



penale prevista.

6. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.
7. Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate.

ART. 8 - RECESSO

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 109 "recesso" del D.Lgs. 50/2016, ESU potrà recedere dal contratto o sospendere parzialmente il servizio, previo preavviso di venti (20) giorni da comunicarsi per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo PEC) nei seguenti casi:
 - a) Sostanziali modifiche organizzative e d'indirizzo di ESU.
 - b) Nel caso in cui la Regione Veneto imponga ad ESU, quale ente strumentale, l'obbligo di avvalersi del Servizio di DPO regionale.
 - c) In caso di soppressione di ESU, ovvero di suo accorpamento ad altra amministrazione pubblica.
 - d) Intervento di norme statali o regionali che contraggano e riducano la capacità di spesa di ESU.
2. In tali casi l'Affidatario non può avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso.
3. Al di fuori delle fattispecie sopramenzionate, ad entrambe le Parti è data possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta, da inviarsi con PEC o lettera raccomandata R/R, con almeno venti (20) giorni di anticipo.
4. In caso di recesso, l'Affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato fino alla data di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.
5. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

ART. 9 - RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.Lgs. 50/2016 e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui l'Affidatario esegua delle transazioni legate al presente appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso di violazione di quanto degli obblighi di cui all'art. 10.
2. Qualora ESU accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, ESU formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario assegnando un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, ESU potrà risolvere il contratto.
3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. Se l'Affidatario dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ART. 10 - PRIVACY

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta



elettronica: dpo@esu.pd.it

3. Responsabile “esterno” del trattamento dei dati è l’Affidatario.
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione.
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. Dal momento che l’aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali per conto dell’Amministrazione, con l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato ESU, in qualità di titolare di trattamento dei dati, designa formalmente la Ditta, quale *Responsabile esterno del trattamento* che allo scopo s’impegna a sottoscrivere per accettazione **l’atto di nomina (allegato_1_Agreement)** prima dell’attività di trattamento.
7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea.
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/>
11. La ditta dichiara di avere preso visione dei contenuti dell’informativa privacy allegata in riferimento alla presente procedura.

ART. 13 - NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s’impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato pubblicato sul sito istituzionale di ESU all’indirizzo: www.esu.pd.it in apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali” e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto
2. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
3. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse.
4. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente esclusivamente il **Foro di Padova**.